

Sent. 11658/05  
Rep. 9364/05

REPUBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI MILANO  
IV sezione civile

In persona della dott.ssa Lucia Formica,  
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa da:

[redacted], elettivamente domiciliato in [redacted]  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo  
rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione;

ATTORE

contro

[redacted] elettivamente domiciliato in  
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che lo  
rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTO

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 1.06.2005 come da fogli allegati;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato il sig. [redacted] citava in giudizio il proprio fratello sig. [redacted] ed esponeva quanto che entrambi erano eredi universali della madre, sig.ra [redacted], in quanto istituiti per testamento del 25.8.1976 pubblicato il 24.9.1986, che il patrimonio ereditario era composto da giacenze bancarie presso la [redacted] agenzia di [redacted] cassetta di sicurezza, deposito amministrato e libretto di risparmio al portatore. Precisava che il contratto relativo alla cassetta di sicurezza fu estinto il 3.9.1986 ed il conto amministrato il 10.12.1986 per iniziativa unilaterale del convenuto, il quale aveva convogliando i controvalori verso la [redacted], di cui il medesimo era dipendente. Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva condannarsi il sig. [redacted] a rendere conto delle operazioni effettuate e a restituire la metà delle sostanze ritenibili all'eredità materna; in via istruttorie chiedeva che fosse dato ordine ex art. 210 c.p.c. alla banca suddetta di esibire in giudizio la documentazione relativa ai rapporti bancari facenti capo alla de cuius.



Si costituiva il convenuto che eccepiva l'improponibilità dell'azione per non avere l'attore accettato l'eredità nel termine stabilito dall'art. 480 c.c. e, in secondo luogo, l'intervenuta usucapione dei beni rivendicati. In ogni caso, il convenuto sosteneva che nel merito l'azione era infondata e ne chiedeva la reiezione.

In data 15.4.2004 l'attore, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., chiedeva provvedersi con urgenza al già richiesto ordine di esibizione di documenti da rivolgersi alla banca [redacted] succeduta alla [redacted]

Malgrado l'opposizione del convenuto, la domanda cautelare veniva accolta, con provvedimento del 7.6.2004, con cui questo Giudice, considerato che l'epoca di apertura della successione era assai remota ed il trascorrere di tempo ulteriore poteva pregiudicare il buon esito dell'ordine e, pertanto, imponeva di anticiparlo quanto prima possibile, ordinava alla [redacted] esibire documenti relativi alla cassetta di sicurezza ed al deposito titoli intestati alla de cuius presso [redacted], nonché al libretto di risparmio al portatore acceso dalla medesima.


La Banca, con lettera pervenuta in Cancelleria il 14.7.2004, comunicava che stante il tempo trascorso non era in grado di produrre nessun tipo di documentazione.

Con la memoria autorizzata ai sensi dell'art. 184 c.p.c. l'attore reiterava l'istanza di esibizione, insistendo affinché alla [redacted] fosse ordinato di attingere copia della documentazione necessaria dal proprio archivio centrale, ma l'istanza non veniva accolta. Quindi, all'udienza del 1.6.2005 le parti precisavano le conclusioni come sopra riportate e la causa veniva trattenuta a decisione.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, si osserva che, come già anticipato con il provvedimento del 4 - 7.6.2004, la presente causa ha ad oggetto un'azione la rivendica di singoli beni ereditari e non di petizione di eredità, come enunciato dall'attore, perché la qualità di erede della madre, sig.ra [redacted] in capo al medesimo è pacifica e non minimamente contestata dal convenuto. 

Sempre preliminarmente, va aggiunto che l'eccezione sollevata da quest'ultimo, secondo il quale si sarebbe prescritto il diritto dell'attore di accettare l'eredità, essendo decorso il termine di dieci anni dall'apertura della successione previsto dall'art. 480 c.c., appare infondata; infatti, dalla lettera del 6.11.2003 (doc. n. 4 att.), scritta all'attore dal difensore del convenuto nell'interesse del proprio assistito, si desume che nel 1986 vi fu una divisione di beni ereditari tra i due chiamati per testamento alla successione della sig.ra [redacted], e tale attività ai sensi dell'art. 476 c.c. costituisce tacita accettazione dell'eredità.

Va inoltre ribadito che, in principio, non emergono i presupposti per il fondamento l'eccezione di prescrizione, non solo perché, come si è detto, l'azione intentata non è di petizione di eredità (e, peraltro, anche quest'ultima azione incontra il limite degli effetti dell'usucapione rispetto a singoli beni, come espressamente stabilisce l'art. 533 ultimo comma c.c.), ma soprattutto perché nella specie il termine per l'usucapione va individuato in venti anni. Infatti, ai sensi dell'art. 1161 c.c., per i beni mobili (quali quelli compresi nel patrimonio ereditario della sig.ra [redacted]) l'usucapione si compie in dieci anni se il possesso sia stato acquistato in buona fede, mentre quanto il possessore sia in 

mala fede, l'usucapione si compie con il decorso di vent'anni. Nella specie, secondo la prospettazione di parte attrice, il convenuto si sarebbe appropriato di beni appartenuti alla madre (e dunque caduti nella comunione ereditaria) all'insaputa del coerede, attività che – se provata – ben difficilmente potrebbe essere stata sorretta da buona fede, ossia da assenza di consapevolezza di ledere il diritto del coerede.

Nel merito, è mancata però la prova che vi fossero beni mobili o ragioni di credito della de cuius che il convenuto abbia distratto a proprio esclusivo interesse, ulteriori rispetto ai beni che, secondo l'assunto dello stesso attore, vennero divisi nel 1986.

L'unica attività istruttoria che l'attore ha chiesto di effettuare per ricostruire esistenza, entità e destinazione di valori mobiliari facenti capo alla de cuius presso una filiale [redacted] cioè l'ordine ex art. 210 c.p.c. alla banca di esibizione dei relativi documenti, è risultata infruttuosa. La [redacted] (suceduta a [redacted], infatti, ha risposto di non essere più in grado di produrre la richiesta documentazione, essendo trascorsi oltre dieci anni dall'estinzione dei rapporti.

Va precisato che risulta inutile ripetere l'ordine di esibizione già impartito con il provvedimento del 4 - 7.6.2004, mancando ogni prova che (malgrado sia ampiamente trascorso il periodo per cui sussiste per legge l'obbligo di conservare la documentazione, cioè dieci anni) i documenti ancora esistono nella disponibilità della banca. Lo stesso brano tratto dal "Dizionario di Banca e Borsa" (allegato dall'attore alla memoria 15.12.2004), in materia di archivi elettronici centralizzati delle banche chiarisce nella prima parte che tali archivi sono stati istituiti per rendere più agevole l'assolvimento degli obblighi di conservazione dei documenti, al fine di evitarne la dispersione e la distruzione prima che siano decorsi i termini di legge per la conservazione (art. 2214 e 2220 c.c.) e non per la conservazione oltre tali termini.

L'attore, poi, con la memoria ex art. 184 c.p.c., non ha dedotto alcuna prova orale sui fatti di causa. Solo in atto di citazione aveva chiesto ammettersi la prova per interrogatorio formale del convenuto indicando genericamente le circostanze dedotte nella premessa, ma senza redigere, come doveroso, specifici capitoli di prova. Si aggiunga che alle dichiarazioni rese dal sig. [redacted] in sede di interrogatorio informale all'udienza del 20.10.2004 non è consentito attribuire valore confessorio: infatti, il convenuto ha sì ammesso di aver provveduto ad estinguere i rapporti bancari facenti capo alla madre, ma ha anche aggiunto che tali operazioni sono state eseguite presso la banca congiuntamente insieme al sig. [redacted] e che il controvalore dei titoli (per complessive lire [redacted] circa) e gli oggetti rinvenuti nella cassetta di sicurezza sono stati divisi esattamente a metà.

La domanda, pertanto, deve essere respinta.

Le spese seguono la soccombenza e si pongono a carico degli attori.

P.Q.M.

Il Tribunale definitivamente pronunciando sulle domande agli atti, in contraddittorio, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:

respinge la domanda;


condanna l'attore alla rifusione a favore del convenuto delle spese di lite, che liquida in complessivi [redacted] di cui [redacted] per diritti e [redacted] per onorari di avvocato), oltre IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano il 25.10.2005.

Il Giudice  
dott. Lucia Formica



TRIBUNALE MILANO  
SEZIONE CIVILE  
DEPOSITATO OGGI  
27 OTT. 2005



Francesco Grillo